

STATUTO

CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDIO E RICERCA D.I.F.F. “DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL FARMACO”

Art. 1

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia è istituito con Decreto Rettorale, previa deliberazione del consiglio di Amministrazione, a seguito del parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Senato Accademico, il Centro Universitario di Studio e Ricerca D.I.F.F. “Documentazione, Informazione e Formazione sul Farmaco”. All'attività del Centro, da sviluppare secondo i criteri di interdisciplinarietà, possono concorrere docenti facenti capo a diversi dipartimenti. Il Centro ha inizialmente sede presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie dell'Università di Brescia.

Art. 2

L'autonomia finanziaria del Centro è garantita dal contributo di costituzione di €10.329,14 erogato in parti uguali dall'Istituto Clinico Città di Brescia - Gruppo Ospedaliero San Donato e dall'Ente Universitario Lombardia Orientale (EULO); il contributo annuale di funzionamento di €5.164,57 è messo a disposizione per un triennio dai sopracitati Enti.

Nel caso di nuova immissione di Enti finanziatori, il presente atto dovrà essere rivisto, nel rispetto del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri di Studio e Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia.

Ulteriori contributi corrisposti dallo Stato, da Enti e da privati verranno utilizzati dal Centro per potenziare la propria attività. Il contributo di funzionamento è assoggettato alla ritenuta del 5% a favore del bilancio universitario per spese generali e può essere utilizzato anche per spese in conto capitale.

La gestione amministrativa del Centro è inquadrata nel bilancio del Dipartimento che ospita il Centro, il quale opera una ritenuta del 5% su tutti i contributi afferenti al Centro stesso per le spese di gestione.

Art. 3

Il funzionamento del Centro è assicurato dall'utilizzo di attrezzature affidate alle Cattedre e Dipartimenti interessati ai programmi di ricerca.

L'assegnazione temporanea al Centro delle competenze tecniche di personale non docente necessario allo svolgimento dei programmi di ricerca è disposta con il consenso dei soggetti interessati, dai Direttori di Dipartimento interessati, sentiti i rispettivi Consigli e d'intesa con il Direttore Scientifico del Centro, nei limiti delle disponibilità esistenti, in modo da non compromettere l'attività istituzionale.

Art. 4

Le finalità del Centro sono:

1. Promuovere, sostenere e potenziare la ricerca farmacologica di base e clinica.
2. Intraprendere programmi di informazione e di educazione per favorire la conoscenza delle peculiari caratteristiche delle diverse classi di farmaci, al fine di promuovere l'impiego sicuro ed appropriato dei medicinali.
3. Fornire ai medici ed a tutti gli operatori sanitari informazioni sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti collaterali dei medicinali.
4. Organizzare Seminari e Convegni Scientifici di approfondimento della conoscenza delle specialità farmacologiche in commercio, in particolare per quanto riguarda i meccanismi d'azione, le applicazioni terapeutiche, gli effetti collaterali e gli effetti tossici.
5. Promuovere programmi e studi di farmacovigilanza secondo piani di formazione e ricerca con i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta, le Società Scientifiche, gli Ordini ed Associazioni Professionali e le Strutture Universitarie.
6. Istituire rapporti con gli Osservatori per l'aggiornamento continuo dei risultati ottenuti dalle sperimentazioni cliniche condotte in Italia e nel mondo.
7. Indirizzare i risultati dell'attività del Centro – che resteranno a disposizione degli Enti Finanziatori – anche per quanto riguarda le esperienze acquisite dai ricercatori, verso la realizzazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale degli Enti Pubblici e Privati.
8. Promuovere l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati, con il mondo medico-scientifico e con le imprese produttive e distributive.
9. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ai problemi di cui all'art. 2, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con Enti pubblici, in particolare con la Regione Lombardia, Comuni e Province, ASL, Enti Privati e Società ed Associazioni Scientifiche e Professionali.
10. Nel rispetto e nell'ambito delle normative vigenti e delle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, on circolare n. 308 – Protocollo n. 3109 del 14/10/1981, possono essere istituite da finanziatori esterni borse di studio da usufruire presso il Centro.

Rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline e delle tematiche di cui all' art. 2; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, indici bibliografici, ecc

Art. 5

Organi del Centro sono:

- il Consiglio Direttivo
- il Direttore Scientifico

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- quattro componenti designati dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo di I e II fascia e Ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare BIO14/ Farmacologia
- un componente designati dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo di I e II fascia e Ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare MED09/ Medicina Interna
- un componente designato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo di I e II fascia e Ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare MED17/ Malattie Infettive
- un componente designato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo di I e II fascia e Ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare MED03/ Genetica Medica
- un componente designato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo di I e II fascia e Ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica.
- Il Direttore del Dipartimento che ospita il Centro
- Un rappresentante per ciascun Ente Finanziatore
- Un numero massimo di 2 esperti che saranno designati dagli Enti Finanziatori

Il Consiglio Direttivo potrà cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico con possibilità di voto consultivo. Ogni eventuale modifica o integrazione nella composizione del Consiglio Direttivo comporta una modifica statutaria che dovrà essere attuata secondo la prescritta procedura. Esso nomina il Presidente del Consiglio Direttivo ed elegge, tra i membri di componente universitaria che ne fanno parte, il Direttore Scientifico del Centro, da nominarsi con Decreto Rettorale.

Il Consiglio Direttivo dispone e stabilisce le direttive di massima dell'attività del Centro, approva i programmi ed il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore Scientifico e non meno di 1/3 dei membri ne facciano una richiesta motivata.

Per quanto riguarda la validità delle adunanze e l'elezione del Presidente e del Direttore Scientifico, valgono le norme in vigore per i Consigli di Dipartimento.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale che resta a disposizione di tutti i membri ed è inviato in copia per conoscenza al Direttore del Dipartimento, al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e al Rettore entro 30 giorni dalla riunione.

Al Consiglio Direttivo si applicano, per quanto di pertinenza, le disposizioni relative ai compiti e alle attribuzioni dei Consigli di Dipartimento.

Art. 6

Il Direttore Scientifico del Centro è nominato con Decreto Rettorale, su designazione del Consiglio Direttivo, fra i docenti di I fascia dell'Università degli Studi di Brescia facenti parte del Consiglio stesso. Il Direttore Scientifico dura in carica 3 anni e può essere confermato; almeno 3 mesi prima della scadenza del triennio il Presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a convocare il comitato stesso per procedere all'elezione del Direttore Scientifico.

Egli ha le stesse competenze ed obblighi amministrativi e contabili di un Direttore di Dipartimento, a norma delle vigenti disposizioni.

All'inizio di ogni anno di attività, il Direttore Scientifico presenterà al Consiglio Direttivo per l'approvazione, un programma dettagliato delle ricerche, unitamente ad un piano preventivo analitico di utilizzazione dei fondi. Presenterà inoltre a fine anno una relazione sull'attività svolta ed un rendiconto economico al Consiglio Direttivo, il quale, una volta approvati, li trasmetterà al Direttore del Dipartimento ospitante, al Preside di Facoltà, al Rettore e agli Enti Finanziatori.

Art. 7

E' fatto divieto al Consiglio Direttivo ed al Direttore Scientifico di assumere personale a qualunque titolo. Nell'ambito del Centro possono essere eseguite prestazioni a pagamento, nonché ricerche o consulenze retribuite commissionate da terzi ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80. Limitatamente alle prestazioni per le quali non esistano disponibilità e competenze scientifiche nell'ambito del Centro e dell'Università, è consentito il conferimento a terzi dell'incarico di prestazione professionale di natura occasionale e non continuativo. Per l'individuazione di conferimento degli incarichi, i requisiti, le limitazioni ed il pagamento delle prestazioni, si applicano le norme previste dal regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'Università, dell'incarico di prestazioni professionali.

Le proposte di contratti di ricerca ex art. 66 del DPR 382/80 e di conferimento a terzi dell'incarico di prestazione professionale dovranno essere accompagnate dalla delibera del Consiglio di Dipartimento sede del Centro.

Qualora il Centro si avvalga dell'opera di borsisti o ricercatori esterni all'Università è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze assicurative.

Il Centro può ospitare ricercatori stranieri con possibilità di scambi.

Nessun compenso dovrà essere corrisposto per l'attività svolta dal Direttore Scientifico e dal personale universitario docente e non docente, salvo le competenze previste dall'art. 66 del DPR 382/80.

Art. 8

Per l'amministrazione e la gestione dei fondi, si applicano le norme relative alla gestione ed alla contabilità dei Dipartimenti.

Art. 9

Il funzionamento del Centro non deve gravare sul bilancio dell'Università; pertanto qualora venisse meno per qualsiasi ragione il finanziamento del Centro o si rivelasse l'impossibilità del suo funzionamento, il Centro verrà soppresso e tutto il patrimonio sarà destinato ad attività di ricerca affini, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento ospitante e degli Enti Finanziatori.

Almeno 6 mesi prima della scadenza del primo triennio di attività del Centro, il Direttore del Centro dovrà documentare al Rettore e comunicare al Preside di Facoltà l'entità dei finanziamenti del Centro per l'anno successivo e così di anno in anno; la misura del finanziamento annuo non dovrà essere inferiore a quella del contributo di funzionamento previsto dall'apposito regolamento.